

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5082 del 19/12/2016
Oggetto	AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.19_ID5066 appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara sito in Comune di Sogliano al Rubicone".
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5232 del 16/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.19_ID5066 appartenente all’agglomerato AFC0139_Strigara sito in Comune di Sogliano al Rubicone”.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la propria Determinazione n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.19_ID5066 appartenente all’agglomerato AFC0139_Strigara sito in Comune di Sogliano al Rubicone”, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. in data 15/09/2016 con Atto Prot. Com.le 10767;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende,

- all'Allegato A “*SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE*”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- all'Allegato B “*IMPATTO ACUSTICO*” il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Considerato che in data 03/10/2016 HERA S.p.A., nella persona del Sig. Scarcella Gian Nicola, ha presentato richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/14511;

Dato atto che con nota PGFC/2016/16034 del 04/11/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A.;

Atteso che in data 18/11/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento “scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“(.....) **Precisato** che con l'istanza in oggetto si richiede l'eliminazione della prescrizione 4 lett. D allegato 4 della vigente AUA, che recita: “La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all’anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione”;

Verificato che la prescrizione 4 lett. D all. A della vigente AUA risulta presente anche nelle precedenti autorizzazioni relative allo scarico in oggetto (atto della provincia di Forlì-Cesena n. 331 del 21/07/2009 prot. n. 69266 e successivo rinnovo atto n. 80 del 21/02/2016 prot.n. 33297);

Viste le motivazioni adottate dal GSII di seguito riportate:

- “La fossa Imhoff in argomento costituisce solo una delle fasi che compongono l'intero ciclo depurativo dell'impianto, il quale è classificabile come sistema di depurazione di 2° livello. Come già descritto nella Relazione Tecnica allegata all'istanza di AUA, la fossa Imhoff svolge la funzione di sedimentazione primaria dei reflui che, in impianti di maggior potenzialità, viene solitamente svolta da più complessi sistemi di trattamento quali le vasche di sedimentazione primaria;
- L'utilizzo della tecnologia fossa Imhoff in sostituzione delle vasche di sedimentazione, per impianti di piccola taglia quale quello in oggetto, viene adottata per questioni sia di tipo economico, che funzionali, in quanto la stessa garantisce un pre trattamento dei reflui e in generale una equalizzazione dei carichi, in termini di concentrazioni, in ingresso

all'impianto. Per tali motivi la fossa Imhoff, con sola funzione di sedimentazione primaria, viene dimensionata con parametri diversi rispetto a quelli utilizzati nel caso di utilizzo quale trattamento a se stante di 1° livello. Gli stessi costruttori di mini depuratori "monoblocco" producono impianti già corredati, a monte, di fossa Imhoff;

- *Lo svuotamento delle vasche Imhoff utilizzate come trattamento primario di sedimentazione, oltre a riportare codice CER differente dal classico 200304 tipico di un trattamento di 1° livello fatto con la sola Imhoff, dipende da diversi fattori quali il carico in ingresso, i fanghi ricircolati nella vasca, ecc. Questa fase, come peraltro le altre fasi intermedie degli impianti di depurazione complessi, hanno quindi frequenze di spurgo dettate dall'andamento del processo in generale e pertanto sulle quali pertanto, non è possibile applicare delle frequenze prestabilite e fisse.*

Per quanto sopra motivato si richiede l'eliminazione della prescrizione in argomento, in quanto ritenuta ridondante e non strettamente necessaria a garantire una corretta gestione dell'impianto, finalizzata al rispetto dei limiti allo scarico prescritti in autorizzazione".

***Rilevato** che l'obbligo di pulizie periodiche annuali è previsto dalla applicazione della Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, che definisce gli interventi in funzione della capacità della fossa stessa;*

***Ritenuto** opportuno, relativamente all'obbligo di pulizia annuale, accogliere la modifica richiesta, in quanto:*

- *sono ritenute condivisibili le motivazioni addotte dal GSII;*
- *la citata Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 non può trovare applicazione nella gestione di un Fossa Imhoff utilizzata come parte di un impianto classificabile come sistema di depurazione di II° livello (sedimentatore primario);*

***Ritenuto** inoltre che la modifica richiesta non debba incidere sulle modalità di gestione dell'impianto e dei fanghi di esubero, la vigente prescrizione n. 4, viene pertanto così modificata:*

- *Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;*

(...)

Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria effettuata, si trasmette all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale il presente documento a integrazione del precedente, al fine di procedere alla modifica della DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico n. 19_ID5066, appartenente all'agglomerato AFC0139_Strigara in Comune di Sogliano al Rubicone", prevedendo di aggiornare l'allegato A della vigente autorizzazione formulando la prescrizione n. 4, lett. D, allegato A. così come segue:

"Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza".

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.19_ID5066 appartenente all’agglomerato AFC0139_Strigara sito in Comune di Sogliano al Rubicone”, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. in data 15/09/2016 con Atto Prot. Com.le 10767, come segue:

- *la prescrizione n. 4, lett. D, dell'allegato A. è modificata come segue:*

Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n.19_ID5066 appartenente all’agglomerato AFC0139_Strigara sito in Comune di Sogliano al Rubicone”, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ad HERA S.p.A. in data 15/09/2016 con Atto Prot. Com.le 10767, **come segue:**

- *la prescrizione n. 4, lett. D, dell'allegato A è modificata come segue:*

Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità (almeno semestrale), al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. DET-AMB-2016-3253 del 12/09/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per la notifica ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpa, ATERSIR ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.